

# Il conflitto d'interessi nelle società di revisione contabile

MOIRA MARCHETTI

Praticante Ordine di Vicenza

**Premessa**

In questo articolo tratterò delle ipotesi di conflitto di interesse che si possono manifestare nell'esercizio dell'attività di revisione contabile. In via generale, il conflitto di interessi è giuridicamente rilevante, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (parte V, titolo I, capo III-IV, art. 175 e seguenti del TUIF):

a) in quanto **situazione statica** che, di per sé, non consente di tutelare l'interesse di un altro soggetto e a cui pertanto occorre reagire;  
b) in quanto **situazione dinamica**, cioè di potenziale contrasto di interessi, che rileva quando si viene a creare una lesione (danno o pericolo di danno) dell'interesse dell'altro soggetto. La dottrina, inoltre, è solita distinguere tra **conflitto di interessi estrinseco e intrinseco**. Quest'ultima fattispecie racchiude anche l'**insider trading** (art. 180 TUIF) e l'**aggiotaggio** (art. 181 del TUIF).

Oggetto dell'analisi è il **rapporto di agency** tra società di revisione e società conferente l'incarico. L'**agent**, anche nelle persone degli esponenti aziendali e dei soggetti responsabili della revisione, è portatore di **interessi conflittuali**, ognuno dei quali rappresenta una potenziale **ipotesi di conflitto di interesse**, nell'ambito dell'attività di revisione contabile.


## 1. CONFLITTO D'INTERESSI STATICO vs DINAMICO

La tipologia di **conflitto statico** ricorre ogniqualvolta il sussistere di determinati rapporti, tra la società conferente l'incarico (principal) e la società di revisione (agent), ovvero tra soggetti che ricoprono posizioni di rilievo nell'ambito delle stesse (soci, esponenti aziendali o responsabili), sia tale da non consentire a priori lo svolgimento di un'accurata analisi dei dati contabili e l'espressione di un giudizio, quanto più imparziale, sugli stessi.

La tabella seguente illustra esempi di **incompatibilità** tra la società di revisione e la sua potenziale società cliente, tale da escludere la possibilità, per la prima, di revisionare e giudicare la situazio-

ne contabile della seconda.

Al contrario, l'ipotesi di **conflitto di interessi dinamico** ricorre esclusivamente nel caso in cui sia stato effettivamente leso l'interesse della società che ha incaricato l'**agent** di svolgere la revisione contabile.



Il dovere di non agire in conflitto di interessi, anche nelle intenzioni del legislatore, è da considerarsi cosa ben diversa dal dovere di eseguire correttamente l'attività, anche perché tale condotta costituisce un **costo** non soltanto per l'individuo, ma anche **per la società**<sup>1</sup>.

La distinzione tra conflitto di interessi statico e dinamico (potenziale ed attuale) non è fine a se stessa, ma è l'elemento sulla base del quale è possibile definire l'atteggiamento del **legislatore** nei confronti del conflitto di interessi. La **maggiore o minore sensibilità** di chi fa le leggi, nei confronti del problema, si traduce, tra l'altro, nella predisposizione di norme che, oltre a sanzionare tale tipologia di illecito, mirano a prevenirne il verificarsi, cioè a colpire il conflitto di interessi dinamico o potenziale.

## 2. CONFLITTO D'INTERESSI ESTRINSECO vs INTRINSECO


Il **conflitto di interessi estrinseco**, invece, fa riferimento al fatto che la società di revisione può seguire, nello svolgimento della sua attività, un interesse diverso da quello che normalmente seguirebbe nel caso di compimento esclusivo di tale attività. Ciò si verifica se la società di revisione svolge altre attività concorrenti.

Il **conflitto di interessi intrinseco** individua l'ipotesi di contrapposizione fra le due parti di uno stesso contratto, in base al quale una parte è tenuta a svolgere una attività nell'interesse dell'altra.

Le **fattispecie** riconducibili a tale categoria sono

le più varie, ma sono tutte accomunate dalla circostanza di determinare il **venir meno** della condizione di **indipendenza**, che invece dovrebbe sempre sussistere tra chi conferisce e chi riceve l'incarico di svolgere l'attività di revisione contabile. Tale tipologia di conflitto può manifestar-

si in tutte le fasi del rapporto contrattuale, dalla scelta della società di revisione a cui conferire l'incarico, fino alla decisione di rinnovare o meno il rapporto di collaborazione con la stessa.



## 3. INSIDER TRADING

Si tratta del complesso di operazioni poste in essere da determinati soggetti, sulla base di informazioni riservate, riguardanti l'andamento dei titoli sul mercato.

Attorno alla figura dell'**insider trading** si sono avute numerosissime dispute dottrinali, alcune delle quali hanno visto degli autori sostenere addirittura la liceità di tale fenomeno sulla base di determinati vantaggi, in chiave micro e macroeconomica, che il sistema otterrebbe dal libero esercizio di tale pratica<sup>2</sup>.

Attualmente si può dire universalmente accettata la tesi che considera l'**insider trading** una pratica illecita. Il principale elemento su cui bisogna focalizzare l'analisi è l'individuazione del soggetto portatore dell'interesse che è stato leso, a causa dell'**insider trading**: l'ipotesi iniziale è quella della lesione di un interesse della società sottoposta al controllo dei revisori contabili. La lesione può essere dovuta alla violazione del dovere di riservatezza cui sono tenuti i membri aziendali e i soggetti che dispongono di particolari informazioni, in ragione del ruolo o ufficio ricoperto, tra i quali i revisori stessi. La violazione del dovere di riservatezza determina precise responsabilità di ordine penale<sup>3</sup>. Per quanto sia condivisibile che la violazione del dovere di riservatezza costituisca una fattispecie punibile, perplessità su-

SEGUE A PAGINA 8

### TIPOLOGIE DI RAPPORTI DETERMINANTI IL CONFLITTO DI INTERESSI STATICO

- **partecipativi** tra la società di revisione e quella che le conferisce l'incarico (sia in forma di catena partecipativa, sia per l'appartenenza di entrambe al medesimo gruppo industriale);
- **contrattuali**, finalizzati alla conclusione di un qualsiasi rapporto negoziale, ma comunque tali da non garantire la necessaria indipendenza tra le due società;
- **di parentela o affinità** tra i soci, gli esponenti aziendali, i responsabili dell'attività di revisione ed i corrispondenti soggetti operanti nella società conferente l'incarico;
- **lavorativi o collaborativi**, attuali o passati, coinvolgenti i soggetti stessi.

<sup>1</sup> Il conflitto di interessi nelle gestioni individuali di patrimoni mobiliari, in Rivista critica del diritto privato, p. 304, ANTONIO FICI, Jovene Editore, Napoli, marzo 1997.

<sup>2</sup> Informazione, mercato, buona fede: il cosiddetto Insider Trading, a proposito della teoria di H. Manne sulla liceità dell'insider trading p. 7, GIUSEPPE CARRIERO, Giuffrè Editore, Milano, 1992.

<sup>3</sup> Ibidem, p. 21-22, GIUSEPPE CARRIERO, Giuffrè Editore, Milano, 1992.

# Il conflitto d'interessi

SEGUE DA PAGINA 7

scita l'affermazione che l'*insider trading* vada a ledere, in concreto, gli interessi della società le cui informazioni vengono sfruttate. Si potrebbe infatti obiettare che la società di cui sono state sfruttate le informazioni riservate, ma non rese note, non risenta di alcun pregiudizio e che anzi, in determinati casi, le operazioni compiute dai soggetti in possesso di informazioni privilegiate, possano contribuire a determinare movimenti più graduali dei titoli e delle azioni di Borsa. Ciò senza voler considerare quanto da altri più radicalmente sostenuto e cioè che l'*insider trading*, in generale, non è teso ad offendere nessun interesse societario in senso stretto<sup>4</sup>. E' necessario allargare l'orizzonte dell'analisi per comprendere come il fenomeno dell'*insider trading* sia una grave forma di distorsione delle informazioni che va a minare le basi stesse del mercato finanziario. Il cosiddetto "market egalitarianism": parità di trattamento tra gli operatori, rappresenta l'obiettivo principale del buon funzionamento del mercato azionario. Proprio tale obiettivo spiegherebbe l'emersione di profili di responsabilità per operazioni effettuate grazie al possesso di informazioni riservate. L'*insider trading* consiste essenzialmente nella lesione che esso arreca ad alcuni dei principi basilari per il corretto funzionamento dei mercati finanziari, come quello della trasparenza dell'informazione o uguaglianza conoscitiva. Quest'ultimo concetto merita un ulteriore approfondimento: garantire l'uguaglianza conoscitiva, ossia una sorta di parità di trattamento tra i vari operatori, non significa esclusivamente fare in modo che tutti i soggetti, operanti in un determinato mercato, possano disporre del medesimo bagaglio informativo, una tale condizione infatti, costituirebbe la negazione stessa del mercato.

#### 4. AGGIOTAGGIO

L'aggiotaggio consiste nella divulgazione di notizie false, esagerate e tendenziose<sup>5</sup> o in qualunque altra azione idonea a provocare una sensibile alterazione del prezzo di mercato, della generalità delle attività finanziarie o di alcune di esse in particolare. L'interesse che tale previsione di reato vuole tutelare è quello del buon funzionamento del mercato, impedendo che il sistema dei prezzi venga influenzato dall'immissione, nell'ambito del mercato stesso, di informazioni che presentino un contenuto non veritiero o distorto, rispetto alla realtà dei fatti. Notevoli problematiche deri-

vano dall'interpretazione e dalla quantificazione degli elementi su cui si basa la definizione della fattispecie, in particolare il riferimento è al concetto di notizia.

**Notizia:** ci si chiede se sia opportuno ricomprendervi o meno, oltre alle informazioni relative a fatti già verificatisi, anche le affermazioni riguardanti fatti non ancora avvenuti e le valutazioni. Parte della dottrina infatti, tende a escludere la possibile rilevanza penale di condotte che si basano su fatti futuri. Tale interpretazione non appare condivisibile, per diverse ragioni. In linea generale può innanzitutto osservarsi che il termine notizia incorpora necessariamente, accanto ad una componente descrittiva, anche una componente valutativa. La possibilità di tenere nettamente distinte affermazioni descrittive di fatti accaduti e affermazioni a contenuto valutativo, non è realistica. Qualunque descrizione di un fatto implica una interpretazione ed una valutazione: nell'impossibilità di riportare gli infiniti elementi che compongono il fatto concreto, la scelta degli aspetti meritevoli di essere riportati e descritti costituisce, già di per sé, una valutazione.

#### Conclusione

La distinzione fra conflitto di interessi statico o dinamico richiama quella fra norme repressive e preventive, che il legislatore ha previsto, per contrastare tale fattispecie. I principali ordinamenti giuridici (incluso quello italiano) non si limitano a sanzionare gli reati commessi dagli amministratori interessati, bensì dettano regole aventi ad oggetto la situazione di potenziale conflitto di interessi in cui tali amministratori vengono a trovarsi. Ci si spinge quindi, oltre il semplice contrasto delle ipotesi di conflitto di interessi attuale, proponendo norme che evitino l'insorgere di condizioni tali da generare, in sé e per sé, una situazione di incompatibilità con la figura di *agent* di un determinato rapporto di *agency*.

La giusta combinazione di norme repressive e preventive va ricercata e, una volta individuata, si devono scegliere le leggi più adatte.

In aggiunta, l'art. 177 del T. U. vieta agli amministratori, responsabili e dipendenti delle società di revisione di contrarre prestiti sotto qualsiasi forma, sia direttamente, sia per interposta persona, con la società sottoposta a revisione o con una società che la controlla o da cui è controllata e di farsi rilasciare, da una di tali società, garanzie per debiti propri.

<sup>4</sup> *Ibidem*, p. 25-26, GIUSEPPE CARRIERO, Giuffrè Editore, Milano, 1992.

<sup>5</sup> T.U. della Finanza, art. 181, c. 1.